



PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE N° 2/2022 DEL 31 GENNAIO 2022

IL DECRETO “SOSTEGNI-TER” PREVEDE NUOVI AIUTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI

Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
- spettacolo, cinema e audiovisivo;
- sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

- nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021);
- nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Il decreto specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente dev'essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere sede legale od operativa in Italia;
 - risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
 - non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
 - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021, e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019	MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000	60%
Da euro 400.000 a 1.000.000	50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000	40%

Tra le varie disposizioni si segnala inoltre che è stata **modificata la disciplina per la cessione del credito d'imposta o sconto in fattura** relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.



I REQUISITI PER L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

Per l'esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2022 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **65.000 euro**.
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d'impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all'attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell'eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno precedente. Ad esempio:

- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (come definito dall'art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l'Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;**
- d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con i quali:
 - sono in corso rapporti di lavoro o
 - erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta



d-ter) i **soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.**

La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, **si superi il limite di 65.000 euro** oppure **si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti**, la circolare dell'Agenzia delle entrate 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che **il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto "regime dei minimi"), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l'omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell'incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità *ordinaria*, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

IN GAZZETTA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ DOVE NON OCCORRE IL GREEN PASS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri che, con efficacia dal 1° febbraio 2022, individua **le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass.**

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:
 - ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;
 - prodotti surgelati;
 - animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
 - carburante per autotrazione in esercizi specializzati;



STUDIO RULLI



- articoli igienico-sanitari;
- medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- materiale per ottica;
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una [Faq pubblicata sul proprio sito](#), che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall'allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall'art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;
4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

GREEN PASS "ORDINARIO" PER ACCEDERE AI SERVIZI ALLA PERSONA

A decorrere dal 20 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass "ordinario" per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti).

Inoltre che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass "ordinario" sarà obbligatorio per accedere a:

- pubblici uffici;
- servizi postali;
- servizi bancari e finanziari;
- attività commerciali.

PROROGA ALL'8 FEBBRAIO PER L'INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE DEL II SEMESTRE 2021

Con il [Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022](#), l'Agenzia Entrate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021.

ABOLIZIONE DELL'IRAP ANCHE PER LE IMPRESE FAMILIARI

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che partire dall'esercizio 2020 vi è **l'esclusione dall'IRAP delle persone fisiche**, stabilendo quindi che l'imposta "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni".

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l'abolizione del tributo per:

- i lavoratori autonomi;
- le ditte individuali,
- i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le **imprese familiari**, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall'esonero dall'imposta a partire dall'anno in corso.

L'impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l'incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell'ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l'attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. risoluzione n. 176/E/2008).



In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi prodotti in forma associata"), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l'Agenzia, l'unico soggetto in un'impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell'impresa stessa (cfr. risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l'esonero dall'IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l'impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

E-COMMERCE: CHIARIMENTI SUL REGIME IVA OSS E IOSS

L'Agenzia Entrate, con una serie di [FAQ](#), ha fornito alcuni chiarimenti sulle domande più frequenti riguardanti l'applicazione dei nuovi regimi IVA, One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).

Le risposte pubblicate riguardano in particolare l'ambito applicativo e i vantaggi del nuovo regime speciale, oltre a fornire indicazioni di carattere operativo e l'esame di alcuni casi specifici.

CONTRIBUTI ALLA STAMPA ANNO 2020: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI DESTINATARI

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato [gli elenchi](#) di imprese e associazioni editrici di quotidiani e periodici a cui sono stati erogati i **contributi diretti alla stampa per l'anno 2020**, destinati, in particolare, alle seguenti categorie:

- imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia;
- imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all'estero;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
- editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti;
- periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

IL NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con il [Provvedimento dell'Agenzia Entrate 17 gennaio 2022 n. 14113](#), pubblicato il 17 gennaio 2022, è stato approvato il **nuovo modello della cartella di pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio 2022**.

Il nuovo modello di cartella di pagamento si è reso necessaria in quanto la Legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina dell'aggio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 con l'**eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore**.

Il debitore non sarà più tenuto al pagamento dell'aggio di riscossione determinato in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge.

Inoltre, non è più a carico del contribuente la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo prevista per le ipotesi di riscossione spontanea.

Nel nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due sezioni: una relativa alle somme che "Spettano all'Ente creditore", nella quale sono indicati gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e gli interessi di mora, l'altra relativa alle somme che "Spettano all'Agente della riscossione", nella quale vengono espresse le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

PAGAMENTI ELETTRONICI E SANZIONI

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il decreto legge n. 152/2021, ha introdotto nel decreto l'articolo 19-ter "*Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito*".

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell'articolo 15, comma 4, del decreto legge n. 179/2012), una **sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento**.

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023



IL NUOVO CANALE PER COMUNICARE LE OPZIONI DI CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà **aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi** alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l'obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE È MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Agenzia Entrate, tramite il proprio quotidiano online [FiscoOggi](#), ha reso noto che **l'installazione di un condizionatore a pompa di calore** su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli **interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50%** indicata nell'art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche "on line", dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L'intervento consente di **usufruire anche della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate nella sezione [l'Agenzia informa](#) del suo sito internet. La stessa [circolare n. 7/2021](#), nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore

Imposte e agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa: nuova guida dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la nuova versione della **"Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali"**, aggiornata a **gennaio 2022**.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE: NIENTE ESENZIONE IMU SE L'IMMOBILE NON COSTITUISCE "ABITAZIONE PRINCIPALE" DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, **il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l'abitazione principale ad esso riferibile**. Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all'esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l'Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L'**abitazione principale**, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

- la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe);
- la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.